

N. 12779 di rep.

N. 6657 di racc.

Atto di fusione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici)

il giorno 25 (venticinque)

del mese di gennaio

in Milano, nella casa in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- NERDI Alessandro, nato a Firenze il 6 giugno 1959, domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni quotata:

"UnipolSai Assicurazioni S.p.A."

con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 2.031.445.960,02, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, R.E.A. n. BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", nonché società facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 (di seguito anche "UnipolSai" o la "Società Incorporante"),

in forza di procura in data 18 gennaio 2016 n. 17840/ 11240 di rep. notaio in Imola Domenico Damascelli, registrata all'Agenzia di Imola il 18 gennaio 2016 al n. 154 serie lt, al presente in copia autentica allegata sotto "A" ed anche in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2015, di cui a verbale in pari data n. 56975/36249 di rep. notaio in Imola Federico Tassinari, registrato all'Agenzia di Imola il 6 novembre 2015 al n. 3091 serie lt;

- **Marchegiani Giorgio**, nato a Milano il 27 maggio 1965, domiciliato per entrambe le cariche in Milano, via Senigallia n. 18/2, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato e, come tale, debitamente autorizzato anche ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, in legale rappresentanza:

-- della società per azioni denominata:

Liguria Vita S.p.A.

con sede legale in Milano, via Senigallia n. 18/2, capitale sociale sottoscritto e interamente versato di Euro 6.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02062090267, partita IVA 12976110150; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione (Sezione I) al n. 100089, appartenente al

Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo gruppi assicurativi e soggetta a Direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito la "**Società Incorporata**" o "**Liguria Vita**"),

in forza ed in esecuzione della delibera assembleare in data 18 novembre 2015, di cui a verbale in pari data n. 12590/6549 di mio rep., registrato all'Agenzia di Milano 1 il 30 novembre 2015 al n. 32760 serie 1t;

-- della società per azioni denominata:

Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A.

con sede legale in Milano, via Senigallia n. 18/2, capitale sociale sottoscritto e interamente versato di Euro 36.800.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00436950109, partita IVA 11929770151, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione (Sezione I) al n. 100009, appartenente al Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto al n. 046 dell'Albo gruppi assicurativi e soggetta a Direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito la "**Società Incorporata**" o "**Liguria**" e, congiuntamente a Liguria Vita, le "**Società Incorporate**"),

in forza ed in esecuzione della delibera assembleare in data 18 novembre 2015, di cui a verbale in pari data n. 12591/6550 di mio rep., registrato all'Agenzia di Milano 1 il 30 novembre 2015 al n. 32762 serie 1t (le predette società di seguito, collettivamente, anche: le "**Società Partecipanti alla Fusione**" e le predette delibere di seguito, collettivamente, anche le "**Deliberazioni**").

E quindi detti parenti, della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, nelle sopraindicate rappresentanze,

premesse che

A) gli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione hanno predisposto e approvato un progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter, 2505 e 2505-bis del codice civile (il "**Progetto di Fusione**" o il "**Progetto**"), concernente la fusione per incorporazione di Liguria e di Liguria Vita in UnipolSai (la "**Fusione**") sulla base delle situazioni patrimoniali rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2014 delle Società Incorporate e dal progetto di bilancio di esercizio alla medesima data della Società Incorporante, approvato dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima nella riunione del 19 marzo 2015 e dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della stessa UnipolSai il giorno 17 giugno 2015, data successiva a quella di prima approvazione del Progetto di Fusione da parte dell'organo amministrativo della Società Incorporante; la Fusione attiene ad un progetto di razionalizzazione del Gruppo Assicurativo Unipol avente l'obiettivo precipuo di:

- semplificare ed efficientare la gestione industriale e

l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e finanziaria delle società facenti parte del predetto Gruppo;

- eliminare duplicazioni di strutture e competenze;

B) considerato che UnipolSai detiene oltre il 90% del capitale sociale di Liguria, la quale, a sua volta, detiene il 100% del capitale sociale di Liguria Vita, la Fusione ha luogo in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;

C) in data 13 ottobre 2015, come da comunicazione in data 14 ottobre 2015, è stata rilasciata dall'IVASS l'autorizzazione alla Fusione (allegata in copia sotto "B"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 201 e seguenti del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 23 e seguenti del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008; quindi, il Progetto di Fusione:

-- per UnipolSai, è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del codice civile, in data 14 ottobre 2015 con il Prot. n. 67669/2015, con iscrizione avvenuta in data 15 ottobre 2015;

-- per Liguria, è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del codice civile, in data 14 ottobre 2015 con il Prot. n. 289489/2015, con iscrizione avvenuta in pari data;

-- per Liguria Vita, è stato depositato presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 3, del codice civile, in data 14 ottobre 2015 con il Prot. n. 289481/2015, con iscrizione avvenuta in pari data.

Inoltre, in data 30 giugno 2015, è stato depositato presso le rispettive sedi sociali il Progetto di Fusione; ottenuta la citata autorizzazione IVASS, tutti i documenti di cui all'art. 2501-septies del codice civile sono stati pubblicati in data 14 ottobre 2015 sul sito internet dell'Incorporante; quanto a Liguria, sono stati messi a disposizione dei soci, con riferimento al Diritto di Vendita di cui *infra*, anche i pareri del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;

D) con riferimento a quanto disposto dagli artt. 2505, 2505-bis, 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile:

- su base volontaria, gli organi amministrativi di UnipolSai e di Liguria hanno predisposto, ciascuno, la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, che illustra, tra l'altro, quanto all'incorporazione di Liguria, i criteri con cui è stato calcolato il rapporto di cambio indicato nel Progetto di Fusione (di seguito, anche: il "Rapporto di Cambio");

- quanto a Liguria Vita, secondo il disposto di cui all'art. 2505 del codice civile, non si è resa necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni di cui all'art. 2501-sexies del codice civile, in quanto la Fusione avviene mediante annullamento senza concambio di tutte le azioni Liguria Vita attualmente detenute dall'u-

nico socio Liguria;

- quanto a Liguria, secondo il disposto di cui all'art. 2505-bis del codice civile, essendo stato riconosciuto (secondo i termini e le modalità previste dal Progetto di Fusione) agli azionisti Liguria, diversi da UnipolSai, il diritto di far acquistare dalla Società Incorporante le proprie azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter secondo comma del codice civile (il "Diritto di Vendita"), non è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni di cui all'art. 2501-sexies del codice civile. Il corrispettivo unitario per il diritto di vendita sopra citato è stato determinato in Euro 3,77, alla stregua dei criteri previsti per il recesso, dal Consiglio di Amministrazione di Liguria, acquisiti i richiamati pareri del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti;

E) sulla base del Rapporto di Cambio, il Progetto di Fusione prevede, a fronte dell'annullamento delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Liguria, un aumento del capitale sociale di UnipolSai per massimi Euro 9.112,31, mediante emissione di massime n. 12.693 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da attribuire agli azionisti di Liguria diversi da UnipolSai, nel rapporto di cambio di n. 1,200 azioni ordinarie dell'Incorporante di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, per ciascuna azione Liguria, avente valore nominale di Euro 1,00, detenuta dagli azionisti della stessa Liguria diversi da UnipolSai alla data di stipula dell'atto di Fusione, senza conguagli in denaro e con le conseguenti modifiche allo statuto sociale dell'Incorporante, secondo quanto analiticamente indicato al punto 2 del Progetto di Fusione; tutte le azioni Liguria detenute dal socio UnipolSai (anche ad esito del completamento della procedura concernente il Diritto di Vendita di cui *infra*) verranno annullate senza concambio;

F) con le Deliberazioni, le Società Partecipanti alla Fusione hanno deliberato di approvare il Progetto, come sopra debitamente iscritto ed allegato ai verbali delle Deliberazioni stesse;

G) le precitate Deliberazioni delle Società Partecipanti alla Fusione sono state iscritte (i) in data 25 novembre 2011 presso il Registro delle Imprese di Milano per Liguria e Liguria Vita e (ii) in data 5 novembre 2015 presso il Registro delle Imprese di Bologna per UnipolSai;

H) il Diritto di Vendita di cui sopra alla premessa **D)** è stato esercitato da azionisti Liguria per complessive n. 139 azioni, essendosi dato corso in data 20 e 21 gennaio 2016 all'acquisto delle stesse da parte di UnipolSai;

I) contro le Deliberazioni, come i comparenti dichiarano e

confermano, non risultano presentate opposizioni nel termine di cui all'art. 2503 del codice civile e pertanto si può addivenire alla attuazione della fusione.

Tutto quanto sopra premesso,

i Comparenti, in attuazione delle più volte citate Deliberazioni, nelle loro rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono e stipulano quanto segue.

1.) (Attuazione della Fusione) - In attuazione del Progetto (qui nuovamente allegato sotto "C"), le Società Partecipanti alla Fusione si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione

nella

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45

della

Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Senigallia n. 18/2

e della

Liguria Vita S.p.A.

con sede legale in Milano, Via Senigallia n. 18/2

sulla base delle situazioni patrimoniali di riferimento al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici) in precedenza richiamate.

2.) (Annullamento delle azioni delle Società Incorporate - Concambio - Capitale sociale della Società Incorporante) - La Fusione viene attuata secondo le modalità tutte indicate nel Progetto e con applicazione del Rapporto di Cambio e così, più precisamente, tenuto anche conto degli esiti del completamento della procedura concernente il Diritto di Vendita:

- mediante annullamento senza concambio di tutte le n. 36.789.562 (trentaseimilionisettecentottantanovemilacinquecentosessantadue) azioni Liguria detenute dal socio UnipolSai, in esecuzione e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2504-ter del codice civile;
- mediante annullamento senza concambio di tutte le azioni Liguria Vita attualmente detenute dall'unico socio Liguria;
- mediante aumento del capitale sociale di UnipolSai per Euro 8.991,71 (ottomilanovecentonovantuno virgola settantuno), con emissione di n. 12.525 (dodicimilacinquecentoventicinque) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da attribuire agli azionisti di Liguria diversi da UnipolSai, in applicazione del Rapporto di Cambio. Le azioni UnipolSai emesse in concambio saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario, avranno godimento regolare ed attribuiranno ai loro possessori gli stessi diritti spettanti ai possessori delle azioni UnipolSai in circolazione al momento dell'emissione delle nuove azioni, le stesse saranno messe a disposizione degli azionisti di Liguria secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, a partire dal 1° febbraio

2016. Dal 1° febbraio 2016, quindi, gli azionisti di Liguria potranno ottenere gratuitamente la disponibilità delle azioni della Società Incorporante di nuova emissione dietro presentazione a UnipolSai dei certificati azionari di Liguria da essi detenuti nonché previa indicazione dell'intermediario e degli estremi del deposito presso il quale UnipolSai dovrà rendere disponibili le azioni di nuova emissione. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Liguria per le operazioni di concambio. Con apposito avviso che sarà reso noto ai sensi della normativa vigente saranno comunicate le modalità di quadratura delle frazioni derivanti dal Rapporto di Cambio.

3.) (Effetti verso i terzi, contabili e fiscali) - Gli effetti della presente Fusione nei confronti dei terzi, ferme le iscrizioni del presente atto prescritte dall'art. 2504-bis del codice civile presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, decorreranno dal giorno 31 (trentuno) gennaio 2016 (duemilasedici), mentre i suoi effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1° gennaio 2016.

Si precisa che, come contemplato nel Progetto di Fusione, pur nel contesto di un'operazione unitaria, l'incorporazione di Liguria assume efficacia in un momento giuridico immediatamente precedente all'efficacia dell'incorporazione di Liguria Vita.

4.) (Cessazione degli organi delle Società Incorporate) - Dal momento di efficacia verso i terzi della presente Fusione - di cui sopra al precedente punto 3.) del presente atto - cesseranno pertanto con le Società Incorporate anche i loro organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, sino a tal momento compiuto in nome e per conto di ciascuna Società Incorporata, anche se posto in essere successivamente alle Deliberazioni sopra citate od alle situazioni patrimoniali assunte a base della presente Fusione.

SUCCESSIONE E PROSECUZIONE DEI RAPPORTI

5.) (Successione e prosecuzione dei rapporti da parte della Società Incorporante) - (A) In conseguenza della presente Fusione, la Società Incorporante assume di pieno diritto e senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i beni immobili, mobili, materiali ed immateriali, valori mobiliari e strumenti finanziari e quote di partecipazione in società ed enti, situazioni possessorie e di fatto, diritti, interessi legittimi, aspettative, qualifiche, privilegi, crediti, ragioni, azioni, contanti e valori bollati, valuta estera, attività in genere, anche in pendenza e formazione, di ciascuna Società Incorporata in proprietà, titolarità, disponibilità anche a titolo di deposito per gestione o in fideiussione, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle Delibera-

zioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni patrimoniali assunte a base della presente Fusione.

Tutti i beni e i diritti si intendono assunti dalla Società Incorporante, che prosegue senza soluzione di continuità nella stessa posizione di ciascuna Società Incorporata, con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale, diritto, onere, servitù, vincolo.

(B) Sempre in conseguenza della presente Fusione, e corrispondentemente, la Società Incorporante assume *ipso iure*, tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere di ciascuna Società Incorporata.

(C) La Società Incorporante prosegue altresì tutti i rapporti giuridici, mandati, convenzioni, polizze, depositi, contratti, patti, anche parasociali, con riferimento alle quote di partecipazione in società ed enti, negozi definitivi o preliminari (compresi, ovviamente, anzitutto i contratti, e rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle proprie attività, i contratti di lavoro, di assicurazione, di mandato, di locazione, anche finanziaria, di utenza, ecc.), accordi commerciali e di *outsourcing*, anche in pendenza e in formazione, in corso presso ciascuna Società Incorporata e subentra nelle fideiussioni attive e passive riferibili a ciascuna Società Incorporata.

(D) La Società Incorporante subentra pure nelle controversie riferibili a ciascuna Società Incorporata di qualunque natura e ovunque radicate, nei confronti di qualsiasi soggetto e quale che sia la loro fonte, ed anche se acquisite o sorte in data posteriore alle Deliberazioni sopra citate od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della presente Fusione, proseguendo pertanto in tutti i relativi rapporti processuali.

(E) La Società Incorporante, ancora, subentra *ipso iure* anche nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di enti privati in tutte le concessioni, registrazioni, iscrizioni, autorizzazioni, permessi, licenze, esoneri, agevolazioni, riconoscimenti di cui sia titolare ciascuna Società Incorporata o che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni conseguente diritto, interesse, aspettativa.

(F) La prosecuzione da parte della Società Incorporante nei rapporti intrattenuti dalle Società Incorporate ha pure ad oggetto tutti i mandati o procure in essere, anche agenziali, ed i correlati poteri, anche di rappresentanza e di firma, poteri che, occorrendo, vengono comunque confermati in questa sede.

(G) Tutto quanto sopra di guisa che la Società Incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, come se fin dall'origine di spettanza e riferibili alla medesima Società

Incorporante.

Il tutto, beninteso, sia per l'Italia sia per l'estero.

6.) (Particolari cespiti del patrimonio delle Società Incorporate) - In particolare si dà espressamente atto, anche ai fini delle necessarie e/o anche solo opportune formalità:

- che di compendio del patrimonio di Liguria vi sono pure i diritti immobiliari come meglio specificato nella scheda allegata sotto "D" nonchè i marchi e le partecipazioni in S.r.l. di cui all'allegato "E";

- che di compendio del patrimonio di Liguria Vita vi sono pure i marchi e le partecipazioni in S.r.l. di cui all'allegato "F".

Fatta tuttavia avvertenza che le descrizioni di cui sopra non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro assunto ed acquisito alla incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio di ciascuna Società Incorporata. Rimane peraltro in facoltà della Società Incorporante di procedere, ai soli fini dell'espletamento delle correlate formalità pubblicitarie, ad uno o più atti di identificazione di beni, diritti, posizioni contrattuali compresi nel patrimonio di ciascuna Società Incorporata.

7.) (Autorizzazioni) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, vulture, intavolazioni, cambi di intestazione alla Società Incorporante medesima presso ogni Ufficio del Territorio, Ufficio Tavolare, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto o da successivi atti integrativi o identificativi per qualsiasi bene, anche immobile, diritto, anche reale, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quanto altro già intestato o riferibile a ciascuna Società Incorporata.

Il tutto con esonero dei competenti signori Conservatori o preposti ai rispettivi Uffici da ogni loro responsabilità per l'esecuzione del presente atto.

8.) (Personale) - Con l'efficacia della Fusione, il personale di ciascuna Società Incorporata proseguirà senza soluzione di continuità il proprio rapporto di lavoro con la Società Incorporante, conservando i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta e mantenendo i livelli retributivi e di inquadramento in atto.

Viene dato atto che le procedure sindacali sono state attivate e concluse nei termini previsti dalla normativa vigente.

STATUTO DELL'INCORPORANTE

9.) (Statuto) - Lo statuto sociale della Società Incorporante avente efficacia, conformemente alle previsioni del Progetto, dalla data di efficacia verso i terzi della presente Fusione

(di cui sopra al precedente punto 3.), è quello che al presente atto si allega sotto "G", anche ai fini del deposito presso il competente Registro delle Imprese una volta divenuta efficace la Fusione, e che tiene conto dell'aumento di capitale sociale a servizio della Fusione di cui al precedente punto 2.) del presente atto e della connessa modifica dell'articolo 5, nonché delle modifiche allo statuto sociale di UnipolSai allegato al Progetto di Fusione intervenute nelle more della stipula del presente atto, in conformità a quanto previsto dal Progetto di Fusione medesimo.

SPESE

10.) (Spese e tasse) - Spese e tasse del presente sono a carico della Società Incorporante.

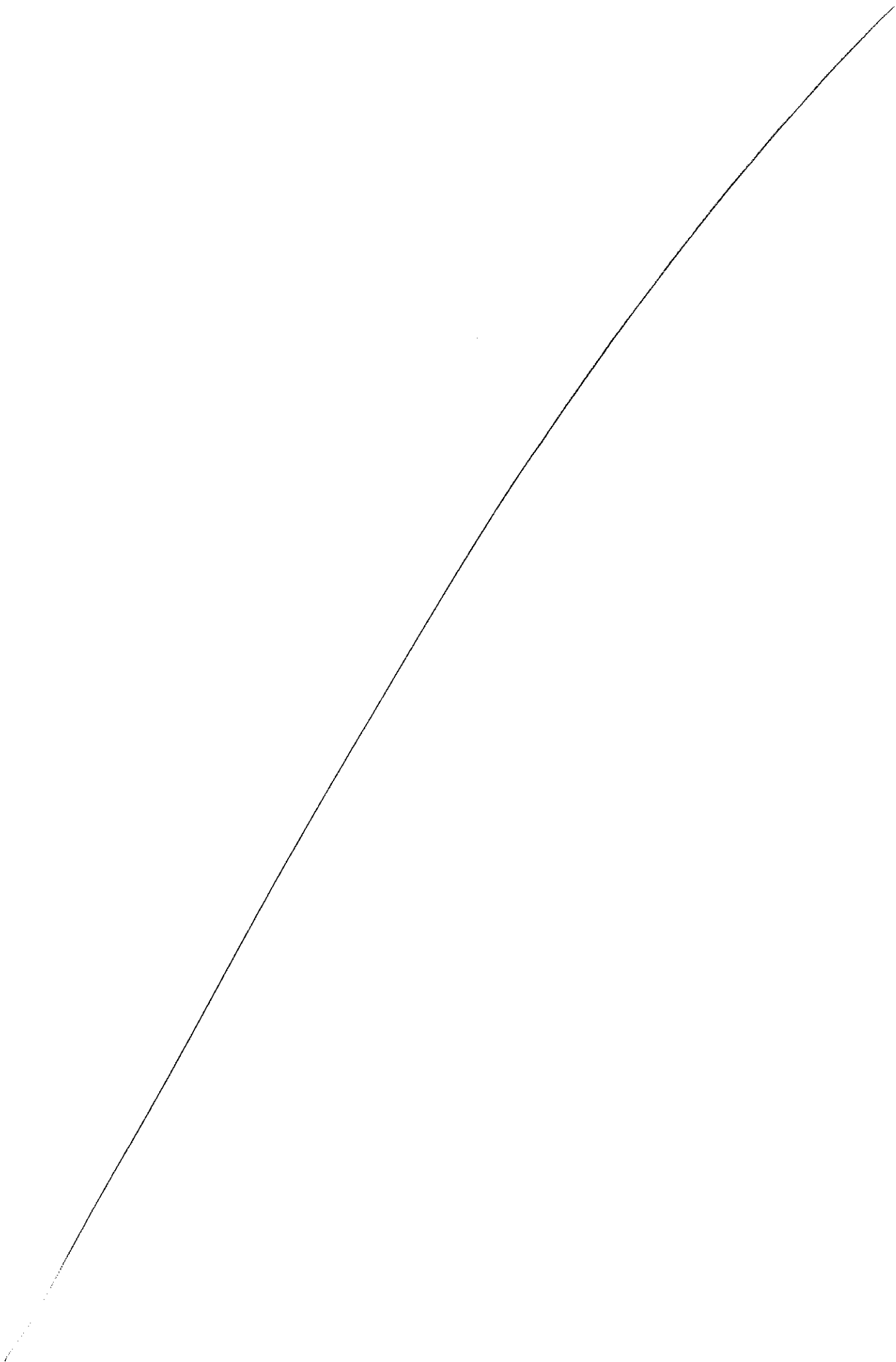
Del presente ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 12,45 omessa per loro dispensa la lettura degli allegati.

Consta di cinque fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine diciassette e della diciottesima sin qui.

F.to Alessandro Nardi

F.to Giorgio Marchegiani

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" 12443 / 6654 di rep.



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Repertorio n. 17840

Raccolta n. 11240

PROCURA SPECIALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno diciotto gennaio duemilasedici.

In Bologna, Via Stalingrado n. 37.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

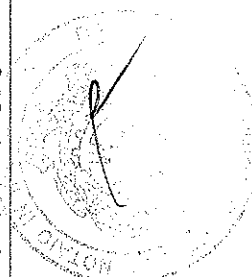
- CIBRI Dott. CARLO, nato a Cagliari (CA) il 31 maggio 1965, domiciliato per la carica in Bologna, Via Stalingrado n. 45, (Carta di Identità n. 4208364AA3 rilasciata dal Comune di Bologna in data 11 aprile 2014 e con scadenza in data 31 maggio 2024), nella sua qualità di Amministratore Delegato della società "UnipolSai Assicurazioni S.p.A.", avente sede legale in Bologna (Italia), Via Stalingrado n. 45, con capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 2.031.445.960,02 (duemiliarditrentunomilioniquattrocentoquarantacinquemilanovecentosessanta virgola due), codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012, R.E.A. n. BO-511469, numero di iscrizione all'Albo delle imprese assicurative 1.00006, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", nonché società facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, tale nominato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2013, debitamente depositata presso il Registro delle Imprese di Bologna, che interviene al presente atto in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2015 verbalizzata con rogito del notaio Federico Tassinari n. 56975/36249 di rep., debitamente registrato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 6 novembre 2015, prot. n. 72544/2015 del 5 novembre 2015, cui si fa riferimento (di seguito, la "Delibera").

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale

conferisce procura speciale a

- GIAY Roberto, nato a Pinerolo (TO) il giorno 10 novembre 1965, codice fiscale GYI RRT 65S10 G674R domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
- PIRINI Fulvia, nata a Cesena (FC) il giorno 7 aprile 1961, codice fiscale PRN FLV 61D47 C573N, domiciliata per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45;
- NERDI Alessandro, nato a Firenze (FI) il giorno 6 giugno 1959, codice fiscale NRD LSN 59H06 D612C, domiciliato per l'incarico in Bologna, Via Stalingrado n. 45, affinché, in nome, vece e conto di essa parte conferente pro-

Reg.to a Imola
il 19/01/2016
n. 154
Serie 1T
euro 230,00



cura, e in via disgiunta tra loro, e in concorso con altri, abbiano a:

stipulare e sottoscrivere l'atto di fusione per incorporazione in "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." delle società "Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A." e "Liguria Vita S.p.A.", determinandone ogni clausola e componente, ivi inclusa la data di efficacia (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile), secondo quanto previsto nel progetto di fusione approvato con la Delibera (di seguito, il "**Progetto di Fusione**"), nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo e/o rettificativo che si rendesse necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione e per l'individuazione di tutti i beni immobili intestati alle predette società "Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A." e "Liguria Vita S.p.A.", definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità, il tutto nel rispetto del Progetto di Fusione e dunque anzitutto dei presupposti in esso indicati.

Ai nominati procuratori viene conferita ogni e più ampia facoltà per il compimento di qualsiasi formalità e adempimento conseguente e necessario ai fini dell'espletamento del conferito mandato.

Con facoltà a fare quant'altro reputi necessario, utile ed opportuno anche se qui non espressamente specificato, nulla escluso o eccettuato, per il buon espletamento della presente procura speciale che viene conferita con la formula più ampia dello "ut alter ego", per modo che non possa mai essere eccepita insufficienza o indeterminatezza di poteri.

Con l'espressa facoltà di contrarre con essa stessa parte mandataria o persona di cui sia anche procuratrice o rappresentante legale, nonché con l'autorizzazione a farsi sostituire da altro procuratore con gli stessi o più limitati poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di ratifica o conferma ma con obbligo di rendiconto.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

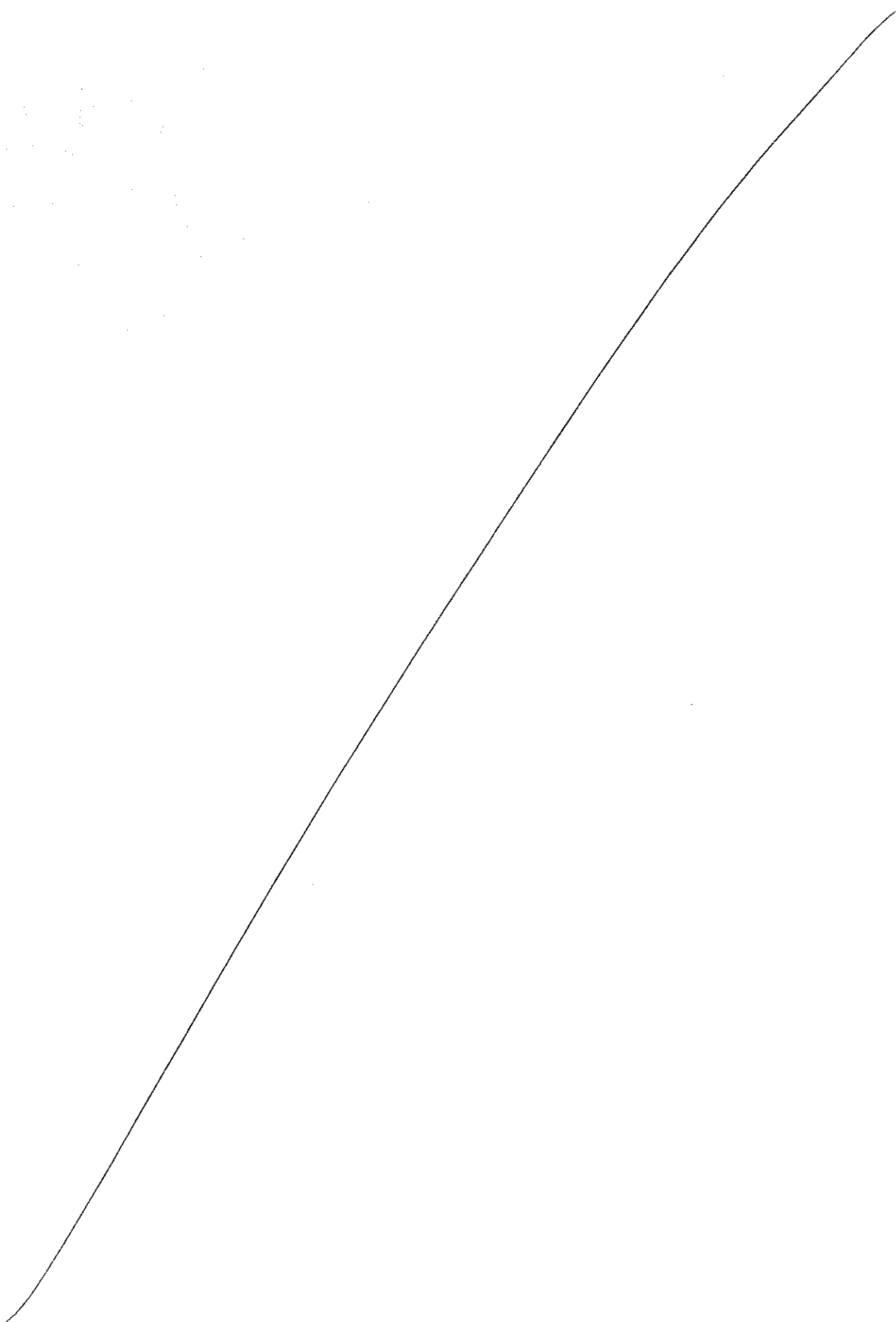
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per tre pagine.

Sottoscritto alle ore diciassette.

F.ti Carlo Cimbri - DOMENICO DAMASCELLI

E' copia su due fogli conforme all'originale firmata come per legge.
In carta libera per gli usi di legge.
Imola, li diciannove gennaio duemilasedici





All. "B" al n. 12449 / 6654 dirap.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



SERVIZIO VIGILANZA PRUDENZIALE
DIVISIONE GRUPPI ASSICURATIVI III

IVS IVsAPIC
Reg. Off. I

Prot. N° 0151656/15 del 14/10/2015



Oggetto: **Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Liguria Società di Assicurazioni s.p.a. e Liguria Vita s.p.a. in UnipolSai Assicurazioni s.p.a..**
Provvedimento.

Con lettera del 20 maggio 2015, successivamente integrata in data 4 settembre 2015, UnipolSai Assicurazioni s.p.a., Liguria Società di Assicurazioni s.p.a. e Liguria Vita s.p.a. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Liguria Società di Assicurazioni s.p.a. e Liguria Vita s.p.a. in UnipolSai Assicurazioni s.p.a..

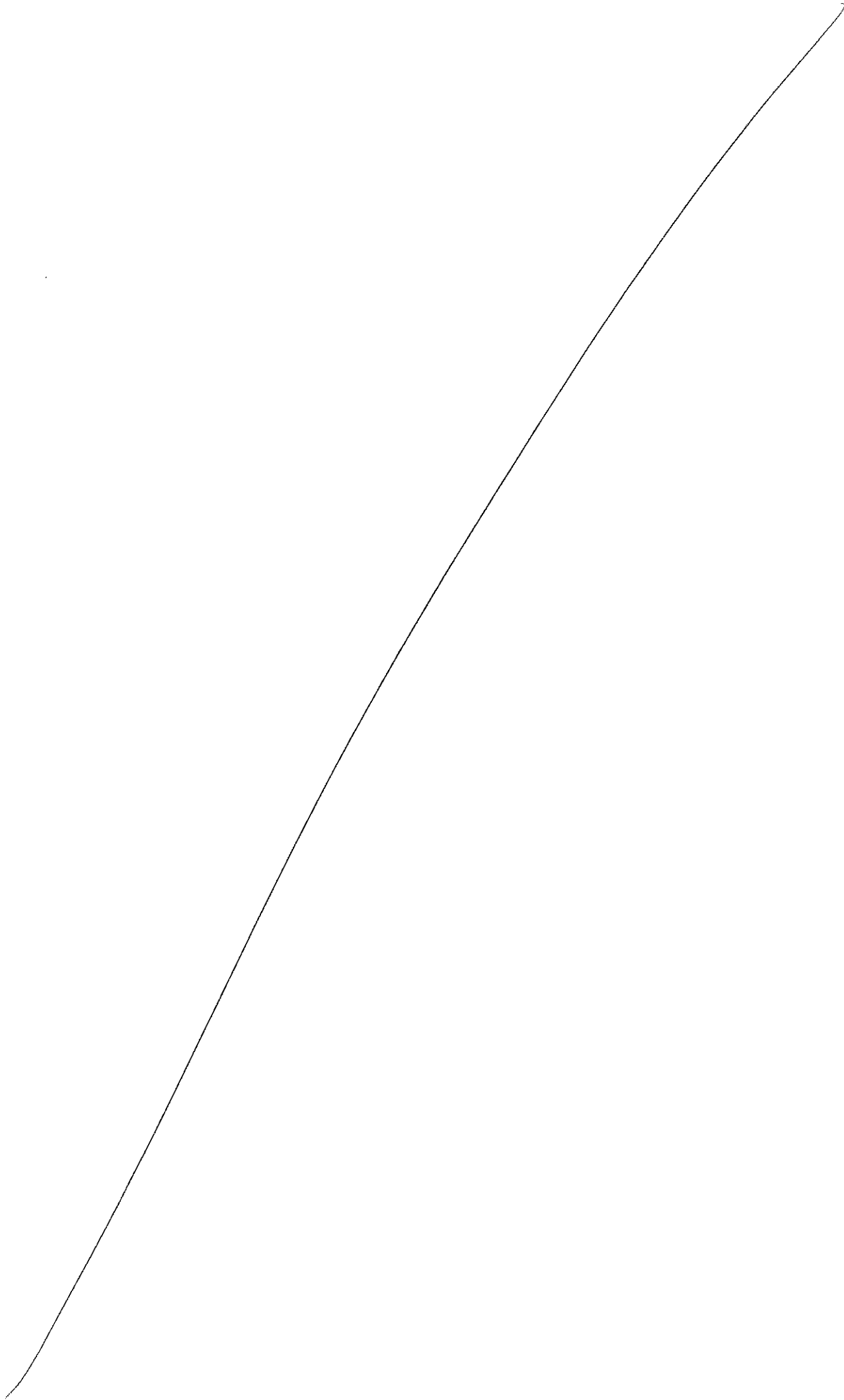
Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di Liguria Società di Assicurazioni s.p.a. e Liguria Vita s.p.a. in UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ed approva le correlate modifiche da apportare allo statuto dell'impresa incorporante.

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera n. 147 del 13/10/2015



All. "C" al n. 12449/6654 di rep.



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

LIGURIA - SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI - S.P.A.

E

LIGURIA VITA S.P.A.

IN

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Alcanta Felice
Carlo

(redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter, 2505 e 2505-bis del codice civile)

[Handwritten signatures]

Nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione degli assetti societari del Gruppo Assicurativo Unipol, facente capo ad Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito, "UGF"), si intende procedere all'aggregazione di alcune società di diritto italiano controllate dalla stessa, con l'obiettivo precipuo di (i) semplificare ed efficientare la gestione e l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Assicurativo medesimo e (ii) eliminare duplicazioni di strutture e competenze.

Tale aggregazione consente altresì di adempiere alle misure impartite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM") a UGF e a UnipolSai (come oltre definita), a seguito dell'acquisto, da parte di UGF, del controllo dell'ex gruppo Premafin/Fondiarria-Sai.

Ciò premesso, nelle date indicate per ciascuna in calce al presente documento, i Consigli di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o l'"Incorporante"), Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A. ("Liguria") e Liguria Vita S.p.A. ("Liguria Vita" e, congiuntamente a Liguria, le "Incorporande" nonché, insieme all'Incorporante, le "Società Partecipanti alla Fusione") hanno approvato, ciascuna per quanto di propria competenza, il presente progetto di fusione, redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501-ter, 2505 e 2505-bis del codice civile (il "Progetto di Fusione"), concernente la fusione per incorporazione di Liguria e di Liguria Vita in UnipolSai (la "Fusione").

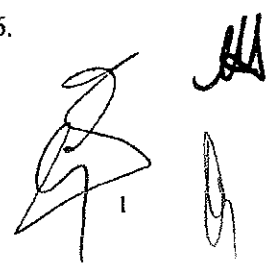
1. Società Partecipanti alla Fusione

Incorporante:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45; capitale sociale sottoscritto e interamente versato, alla data di approvazione del Progetto di Fusione e fermo restando quanto precisato al punto 2 che segue, di Euro 1.996.129.451,62, suddiviso in complessive n. 2.654.102.017 azioni, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 2.275.632.026 azioni ordinarie, n. 1.276.836 azioni di risparmio di categoria A e n. 377.193.155 azioni di risparmio di categoria B; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 00818570012; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione (Sezione I) al n. 100006; società controllata, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, da UGF in via diretta, con una partecipazione pari al 63,41% del capitale sociale ordinario.

L'Incorporante è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UGF e fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Incorporande:



Liguria - Società di Assicurazioni - S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senigallia n. 18/2; capitale sociale sottoscritto e interamente versato, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 36.800.000,00, suddiviso in complessive n. 36.800.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00436950109; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione (Sezione I) al n. 100009; società controllata, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, da UnipolSai in via diretta, con una partecipazione pari al 99,971% del capitale sociale.

Liguria Vita S.p.A., con sede legale in Milano, Via Senigallia n. 18/2; capitale sociale sottoscritto e interamente versato, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, di Euro 6.000.000,00, suddiviso in complessive n. 1.200.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 02062090267; iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione (Sezione I) al n. 100089; società interamente controllata, alla data di approvazione del Progetto di Fusione, da Liguria in via diretta.

Entrambe le Incorporande sono soggette all'attività di direzione e coordinamento di UGF e fanno parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Considerato che UnipolSai detiene alla data del presente Progetto di Fusione – e deterrà alla data di stipula dell'atto di Fusione – oltre il 90% del capitale sociale di Liguria (che, a sua volta, detiene alla data del presente Progetto di Fusione – e deterrà alla data di stipula dell'atto di Fusione – il 100% del capitale sociale di Liguria Vita), la Fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt 2505 e 2505-bis del codice civile, e pertanto (i) sarà deliberata dall'organo amministrativo dell'Incorporante con deliberazione risultante da atto pubblico in coerenza con quanto previsto dall'art. 2365, comma 2, del codice civile e dall'art. 17 dello statuto sociale di UnipolSai, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2505, terzo comma, e 2505-bis, terzo comma, del codice civile e (ii) non richiede la relazione degli esperti ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, considerato che nel caso di specie – come consentito dall'articolo 2505-bis, primo comma, del codice civile – agli azionisti di Liguria verrà riconosciuto il diritto di far acquistare le loro azioni dall'Incorporante (di seguito, il “**Diritto di Vendita**”) per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (al riguardo, si veda il successivo punto 8 del Progetto di Fusione).



Giorgio Ruffini

[Signature] 2 *[Signature]*

Su base volontaria, l'Incorporante e Liguria hanno predisposto ciascuna una relazione dell'organo amministrativo sulla Fusione ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile.

Si prevede che, pur essendo la Fusione un'operazione unitaria avente un'unica e contestuale Data di Efficacia, sotto un profilo logico e giuridico l'incorporazione di Liguria in UnipolSai – e la conseguente acquisizione da parte di quest'ultima dell'intero capitale sociale di Liguria Vita – sarà perfezionata in un momento immediatamente antecedente a quello di perfezionamento dell'incorporazione di Liguria Vita in UnipolSai.

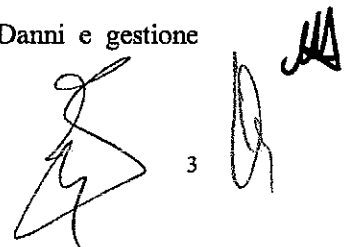
Non trova infine applicazione alla Fusione l'art. 2501-*bis* del codice civile ("*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*").

2. Statuto sociale dell'Incorporante

In dipendenza della Fusione, l'Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 9.112,31 (novemilacentododici virgola trentuno), mediante emissione di massime n. 12.693 (dodicimilaseicentonovantatre) nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, modificando conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale.

Si segnala peraltro che l'entità dell'aumento del capitale sociale di UnipolSai al servizio della Fusione potrà essere compiutamente definita solo all'esito delle procedure di esercizio del Diritto di Vendita spettante agli azionisti di Liguria diversi da UnipolSai. Infatti, la Fusione potrebbe anche attuarsi senza procedere ad alcun aumento di capitale di UnipolSai a servizio del concambio qualora, all'esito delle procedure di esercizio del Diritto di Vendita, UnipolSai venisse a detenere il 100% del capitale sociale di Liguria (ipotesi nella quale le azioni Liguria verrebbero tutte annullate senza concambio).

Lo statuto sociale dell'Incorporante – nel testo, allegato al presente Progetto di Fusione sotto la lettera A per costituirne parte integrante, che entrerà in vigore alla data di efficacia giuridica della Fusione (la "**Data di Efficacia**", come indicata al punto 6 che segue) – non conterrà modifiche, rispetto al vigente statuto sociale di UnipolSai (e fermo restando quanto qui di seguito indicato), ulteriori a quelle che si determinano per effetto dell'aumento del capitale sociale dell'Incorporante stessa al servizio della Fusione, fermo restando che le espressioni numeriche contenute nell'art. 6 dello statuto di UnipolSai ("*misura del capitale*"), incluse quelle concernenti l'allocazione dell'incremento del capitale sociale dell'Incorporante fra gestione Danni e gestione



3

Vita, saranno precisate nel loro definitivo ammontare nell'atto di Fusione. L'Incorporante in ogni caso effettuerà – ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008, come successivamente modificato, e secondo le modalità e le tempistiche ivi previste – le modifiche alle espressioni numeriche dell'art. 6 dello statuto sociale concernenti le poste del patrimonio netto che dovessero rendersi necessarie in conseguenza della Fusione.

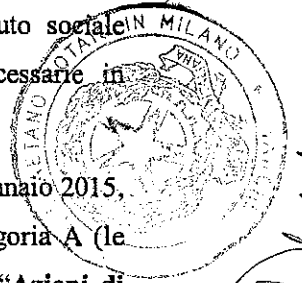
Si ricorda che l'assemblea straordinaria di UnipolSai, riunitasi in data 26 gennaio 2015, ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio A") e delle azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio B") in azioni ordinarie UnipolSai (la "Conversione"), sulla base dei seguenti rapporti di conversione:

- (i) n. 100 azioni ordinarie, aventi godimento regolare, per ciascuna Azione di Risparmio A, senza pagamento di alcun conguaglio;
- (ii) n. 1 azione ordinaria, avente godimento regolare, per ciascuna Azione di Risparmio B, senza pagamento di alcun conguaglio.

La Conversione è stata approvata anche dalle assemblee speciali dei possessori di Azioni di Risparmio A e di Azioni di Risparmio B di UnipolSai in data 27 gennaio 2015. Essendosi altresì verificate, alla data del presente Progetto di Fusione, tutte le altre condizioni sospensive all'efficacia della Conversione, è previsto che quest'ultima trovi esecuzione e divenga pertanto efficace prima della data di stipula dell'atto di Fusione e, quindi, prima della Data di Efficacia.

Inoltre, è previsto che prima della data di stipula dell'atto di Fusione e, quindi, prima della Data di Efficacia, l'assemblea straordinaria di UnipolSai approvi l'introduzione, nello statuto sociale dell'Incorporante, di modifiche inerenti alle competenze dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione in coerenza con la nuova Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, deliberata il 15 maggio 2015 dall'organo amministrativo di UnipolSai, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato. L'introduzione di tali modifiche statutarie resta in ogni caso subordinata all'approvazione da parte dell'IVASS ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Si rammenta, infine, che fra la data del presente Progetto di Fusione e la Data di Efficacia la misura del capitale sociale di UnipolSai potrebbe aumentare in conseguenza



Alcunio del

Giorgio Napolitano

[Signature]

[Signature]

[Signature]

della eventuale conversione della quota rimanente del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie dell'Incorporante di nuova emissione.

L'Incorporante è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutti i rami Danni e dei rami Vita nei quali operano le Incorporande.

3. Rapporto di concambio ed eventuale conguaglio di denaro

Mediante la Fusione:

- saranno assegnate agli azionisti di Liguria diversi da UnipolSai – i quali non eserciteranno il Diritto di Vendita – azioni ordinarie dell'Incorporante, secondo il rapporto di cambio di seguito indicato;
- saranno annullate senza concambio le azioni Liguria detenute dal socio UnipolSai (anche ad esito del completamento della procedura concernente il Diritto di Vendita), in esecuzione e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2504-ter del codice civile;
- saranno annullate senza concambio tutte le azioni Liguria Vita attualmente detenute dall'unico socio Liguria e confluite nel patrimonio di UnipolSai, in conseguenza dell'incorporazione di Liguria nell'Incorporante, in un momento giuridico immediatamente precedente al perfezionamento dell'incorporazione di Liguria Vita in UnipolSai.

La Fusione verrà deliberata sulla base delle situazioni patrimoniali di UnipolSai, di Liguria e di Liguria Vita al 31 dicembre 2014, utilizzate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-quater del codice civile e costituite:

- per quanto concerne UnipolSai, dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dal consiglio di amministrazione di UnipolSai medesima nella riunione del 19 marzo 2015 e sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della stessa in data successiva a quella del presente Progetto di Fusione;
- relativamente a Liguria e Liguria Vita, dal bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2014, approvato dalle rispettive assemblee dei soci in data 22 aprile 2015.

Il rapporto di concambio è stato determinato nella seguente misura:

- n. 1,200 azioni ordinarie dell'Incorporante di nuova emissione, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, per ciascuna azione Liguria, avente valore nominale di Euro 1,00, detenuta dagli azionisti



della stessa Liguria diversi da UnipolSai alla data di stipula dell'atto di Fusione.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Si precisa inoltre che, in caso di esercizio del Diritto di Vendita *ex art. 2505-bis*, comma 1, del codice civile, da parte degli azionisti Liguria diversi da UnipolSai, le azioni per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita saranno acquistate da UnipolSai prima della stipula dell'atto di Fusione e, pertanto, alla Data di Efficacia saranno annullate senza concambio.

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, l'Incorporante detiene n. 36.789.423 azioni di Liguria, pari al 99,971% del capitale sociale. Come detto, le azioni Liguria detenute dall'Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione saranno annullate senza concambio, come pure tutte le azioni Liguria Vita.

4. **Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante**

Per effetto della Fusione, alla Data di Efficacia si procederà:

- all'aumento del capitale sociale di UnipolSai per massimi Euro 9.112,31, mediante emissione di massime n. 12.693 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, da attribuire agli azionisti di Liguria diversi da UnipolSai, nel rapporto di cambio indicato al precedente punto 3, fermo restando che il numero di azioni da emettere e l'importo dell'aumento di capitale a servizio della Fusione potranno subire variazioni in diminuzione, tenuto conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Vendita spettante agli azionisti di Liguria diversi dall'Incorporante; tali elementi saranno quindi determinati con esattezza in sede di stipula dell'atto di Fusione da parte dei rappresentanti delle Società Partecipanti alla Fusione, con espressa autorizzazione degli stessi ad aggiornare le espressioni numeriche contenute nell'art. 6 dello statuto sociale dell'Incorporante allegato al presente Progetto di Fusione;
- all'annullamento senza concambio:
 - a) delle azioni ordinarie Liguria detenute dall'Incorporante;
 - b) delle azioni ordinarie Liguria Vita.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Liguria per le operazioni di concambio.

Le azioni ordinarie dell'Incorporante, a servizio del concambio, saranno messe a



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

disposizione degli azionisti di Liguria secondo le forme proprie delle azioni accentrate nella Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, a partire dal primo giorno lavorativo utile successivo alla Data di Efficacia. Tale data sarà resa nota con apposito avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (l'“Avviso”). Dalla data indicata nell'Avviso gli azionisti di Liguria potranno ottenere la disponibilità delle azioni dell'Incorporante di nuova emissione dietro presentazione dei certificati azionari di Liguria da essi detenuti.

Sarà messo a disposizione degli azionisti di Liguria un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni UnipolSai di nuova emissione spettante in applicazione del rapporto di cambio di cui al precedente punto 3, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. Potranno inoltre essere attivate modalità diverse o ulteriori per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni, saranno comunicate, ove necessario, nel suindicato Avviso.

5. Data dalla quale le azioni ordinarie dell'Incorporante assegnate in concambio partecipano agli utili

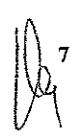
Le azioni ordinarie dell'Incorporante attribuite in concambio delle azioni Liguria avranno tutte godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, alla Data di Efficacia, ai possessori delle azioni ordinarie dell'Incorporante.

6. Decorrenza degli effetti della Fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, la Fusione produrrà effetti dalla Data di Efficacia, corrispondente alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione prescritte dall'art. 2504 del codice civile, ovvero alla data successiva indicata nell'atto di Fusione medesimo.

A partire dalla Data di Efficacia, l'Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Incorporande.

Si rammenta che, pur essendo la Fusione un'operazione unitaria avente un'unica e contestuale Data di Efficacia, sotto un profilo logico e giuridico l'incorporazione di Liguria in UnipolSai – e la conseguente acquisizione da parte di quest'ultima dell'intero capitale sociale di Liguria Vita – sarà perfezionata in un momento immediatamente antecedente a quello di perfezionamento dell'incorporazione di Liguria Vita in



UnipolSai.

Ai fini contabili, le operazioni effettuate delle Incorporande saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione produrrà i propri effetti civilistici *ex art. 2504-bis*, comma 2, del codice civile. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

7. **Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni e vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione**

Non sono previsti trattamenti speciali a favore di particolari categorie di soci.

Nessun vantaggio particolare è previsto per amministratori delle Società Partecipanti alla Fusione.

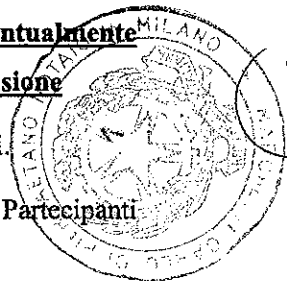
8. **Diritto degli azionisti di Liguria di vendere le proprie azioni all'Incorporante**

Il consiglio di amministrazione dell'Incorporante (e, per quanto di loro competenza, quelli di Liguria e di Liguria Vita), nell'approvare il Progetto di Fusione, ha deciso, ricorrendone i presupposti, di avvalersi del disposto dell'art. 2505-bis, primo comma, del codice civile, che consente – possedendo UnipolSai alla data del presente Progetto di Fusione ed a quella di stipula dell'atto di Fusione una quota di partecipazione al capitale di Liguria superiore al 90% – di non applicare le disposizioni di cui all'art. 2501-sexies ("Relazione degli esperti") del codice civile, qualora venga concesso agli altri soci di Liguria il Diritto di Vendita, ossia il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante ad un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

È pertanto riconosciuto a ciascun azionista di Liguria diverso da UnipolSai il Diritto di Vendita per un corrispettivo unitario di Euro 3,77 per ogni azione Liguria posseduta (il "Valore di Vendita").

Il Valore di Vendita delle azioni di Liguria per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita è stato determinato dal consiglio di amministrazione di Liguria, ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del codice civile, in applicazione dei criteri di valutazione ivi menzionati, previo parere favorevole del collegio sindacale e della società di revisione della stessa Liguria.

Ai fini dell'esercizio del Diritto di Vendita, gli azionisti di Liguria dovranno inviare una lettera raccomandata al seguente indirizzo dell'Incorporante "UnipolSai S.p.A. –



Allegato del
Gruppo Liguria

Segreteria Generale – Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna”, entro il termine di quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare di Liguria di approvazione del Progetto di Fusione, con l’indicazione delle generalità del socio, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e del numero delle azioni Liguria per le quali il Diritto di Vendita viene esercitato e provvedendo, altresì, al deposito presso la sede dell’Incorporante, all’indirizzo suindicato, delle suddette azioni entro i cinque giorni di calendario successivi all’invio della comunicazione di esercizio del Diritto di Vendita. L’azionista di Liguria che abbia esercitato il Diritto di Vendita non potrà cedere a terzi o disporre in alcun modo delle azioni Liguria per le quali ha esercitato tale Diritto sino alla conclusione della procedura di vendita.

Il trasferimento delle azioni Liguria per le quali è stato esercitato il Diritto di Vendita in favore di UnipolSai, e il contestuale pagamento del Valore di Vendita, avverrà prima della sottoscrizione dell’atto di Fusione presso lo Studio del Notaio Marchetti, in Milano.

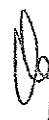
L’efficacia del Diritto di Vendita è subordinata alla stipula dell’atto di Fusione.

9. **Altre informazioni**

L’intera operazione di Fusione è subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte dell’Autorità di Vigilanza competente, ai sensi dell’art. 201 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti anche numerici al Progetto di Fusione così come allo statuto sociale dell’Incorporante qui allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

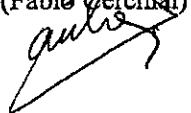
Il presente Progetto di Fusione e le situazioni patrimoniali di cui all’art. 2501-*quater* del codice civile, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla Fusione comprensivi delle relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale e alle relazioni degli amministratori *ex art. 2501-quinquies* del codice civile predisposte da UnipolSai e da Liguria, vengono depositati presso le sedi delle Società Partecipanti alla Fusione, nonché pubblicati sul sito *internet* dell’Incorporante, ai sensi dell’art. 2501-*septies* del codice civile.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Il Presidente

(Fabio Zerchiai)

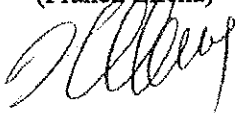


Bologna, lì 7 maggio 2015

Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

Il Presidente

(Franco Ellena)

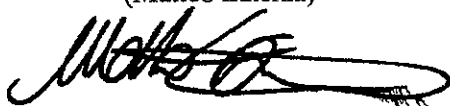


Bologna, lì 6 maggio 2015

Liguria Vita S.p.A.

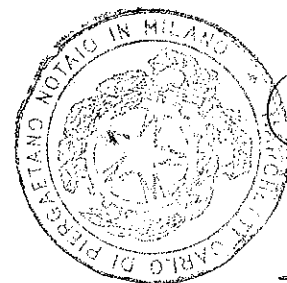
Il Presidente

(Matteo Laterza)



Bologna, lì 6 maggio 2015

Allegato A Statuto sociale di UnipolSai alla Data di Efficacia



Handwritten notes and signatures on the right margin:
A long vertical signature at the top right.
Below it, the name "Giuseppe Napolitano" written vertically.
Below that, the name "Franco Ellena" written vertically.

Handwritten mark or signature at the bottom right.

Allegato A al Progetto di Fusione

**Statuto sociale
della società incorporante UnipolSai S.p.A.
alla data di efficacia giuridica della Fusione**



CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." e con la sigla "UnipolSai S.p.A.".

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.



Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale in Bologna. Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o soppresse, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

Stefano Del...
Giorgio Nardi

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

[Signature] *[Signature]*
12 *[Signature]*

Articolo 5 - Gestione sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

CAPO II – CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro [●] diviso in [●] azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro [●] alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 298.637.351,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

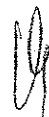
La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 48.904.312,05 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 2.988.860,64 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 199.878,02 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 838.889.970,29 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 946.661.721,37 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.



In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

Le modifiche al presente articolo relativamente alla variazione delle espressioni numeriche delle poste di patrimonio netto diverse dal capitale sociale - e della relativa ripartizione tra la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e la gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita - in conseguenza della fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin HP S.p.A. in FONDIARIA-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), stipulata con atto del 31 dicembre 2013 a rogito del notaio Federico Tassinari n. 53712/34018 di rep., saranno apportate dalla Società, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17/2008, secondo le modalità e tempistiche ivi previste.

In data 24 aprile 2014, con atto del 18 aprile 2014 a rogito del notaio Federico Tassinari n. 54235/34342 di rep., la Società, esercitando la facoltà conferita dall'Assemblea Straordinaria del 25 ottobre 2013 ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del codice civile, ha proceduto all'emissione di un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria in azioni ordinarie della Società, per un importo di Euro 201.800.000,00, con conseguente aumento di capitale a servizio esclusivo della conversione per un controvalore complessivo di Euro 201.800.000,00, comprensivo del sovrapprezzo, da attuarsi, in via scindibile, in una o più volte, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2015, mediante emissione di massime n. 73.919.414 azioni ordinarie di UnipolSai, prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile.

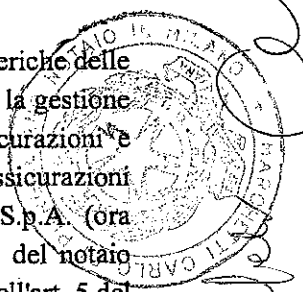
L'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertendo è destinato alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni, così come le eventuali variazioni della consistenza delle altre poste del patrimonio netto della Società derivanti dall'aumento di capitale sono destinate alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le modifiche relative alla variazione delle espressioni numeriche del capitale sociale e delle poste di patrimonio netto diverse dal capitale sociale - da destinare alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni - in conseguenza dell'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertendo di cui al comma che precede, saranno indicate nello Statuto sociale a cura della Società, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.



Manuale

Giorgio Nardelli

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CAPO III – ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 9 - Convocazione

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del

capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età Presente. In caso di assenza od impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente è assistito dal segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non azionista, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nei quali caso non è necessaria la nomina del segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal segretario.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema delle votazioni nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV – AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a diciannove, nominati dall'Assemblea – che ne stabilisce anche il numero – secondo le modalità di seguito indicate.

Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in

possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro-tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Gli Amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per



Antonio Dell'

Giorgio Rinaldi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno l'Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per numero di voti secondo quanto previsto al successivo punto ii);
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, ferma la necessità di assicurare in ogni caso la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della

presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli Amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo articolo 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo



Amministratore Delegato

Giovanni Bonifazi

[Signature]

[Signature]

gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;

c) stabiliscono le direttive operative alle quali i dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di direttori generali, condirettori generali e vice direttori generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal segretario.



Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati - e tra i dirigenti della società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo art. 21;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including "Kunabu" and "Gior" with a large flourish.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per statuto al Consiglio di Amministrazione.

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Delegato.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'articolo 16 per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato Esecutivo, ove nominato, riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, direttori generali, condirettori generali, vice direttori generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai direttori generali, ai condirettori generali, ai vice direttori generali, ai dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.



Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli amministratori che rivestono la carica di presidente, di vice presidente e di amministratore delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli amministratori e dirigenti cui il consiglio di amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Amministratore delegato
già rif.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Nomina e retribuzione

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.

In particolare per quanto concerne il requisito della professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. A tale riguardo si precisa che sono strettamente attinenti a quello assicurativo i settori economici in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo di un'impresa di assicurazione.

La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche

professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla Legge o dalla Consob.

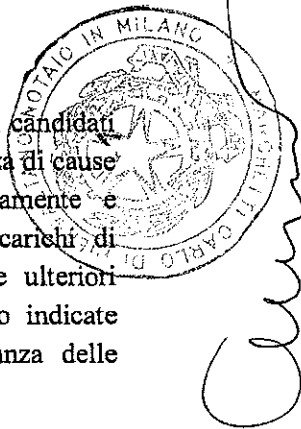
Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente



Amante del

mf
gip

ES

AM

l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

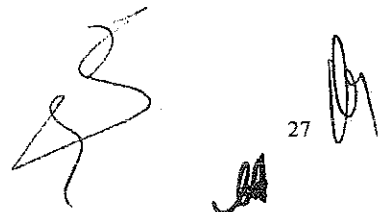
- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI



27

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.



Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e di Giustizia Amministrativa di Bologna.

Articolo 30 - Domicilio degli Azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

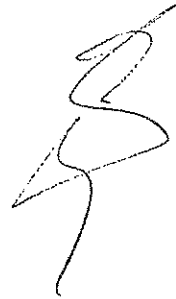
Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'Assemblea degli azionisti che ne determina poteri e compensi.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).



Alleg. "D" al n. 12449/6654 di rep.

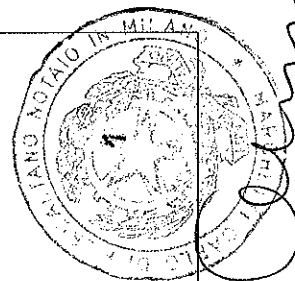
Scheda Immobile Via delle Regioni, 40 - Segrate

Conservatoria di Milano 2

Bene sito in Comune di Segrate Via delle Regioni n. 40

Provincia di Milano

Di proprietà di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.



Descrizione	Complesso immobiliare composto da 10 piani fuori terra ed 1 piano interrato; il piano terra è occupato da una banca e da due appartamenti, i piani superiori ospitano quattro appartamenti ciascuno. Al piano interrato sono presenti magazzini, cantine e box auto. In adiacenza è presente uno spazio destinato a parcheggio
-------------	--

Il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni del Comune di Segrate come segue:

al Catasto Fabbricati:

Foglio 27 particella 89

subalterno 4 VIA DELLE REGIONI n.40 piano T, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 18 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 4, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 23 VIA DELLE REGIONI n. 40 piano 5, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 25 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 6, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 27 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 6, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 29 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 7, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 34 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 8, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 704 VIA DELLE REGIONI n.40 piano T-S1, cat. A/10, cl U, vani 7,5, rendita euro 2633,93

subalterno 706 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 707 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 710 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 712 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 714 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 718 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 720 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 722 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 10, rendita euro 20,66

subalterno 727 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 729 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 734 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 738 VIA DELLE REGIONI n.40 piano S1, cat. C/2, cl 2, mq 4, rendita euro 8,26

subalterno 754 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 5, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 749 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 2, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 751 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 3, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

subalterno 744 VIA DELLE REGIONI n.40 piano 1, cat. A/2, cl 4, vani 9, rendita euro 1185,27

subalterno 741 VIA DELLE REGIONI n.40 piano T, cat. A/3, cl 3, vani 4,5, rendita euro 395,09

al Catasto Terreni:

Foglio 27 particella 89, ente urbano, superficie 410 mq

**Servitù, vincoli,
gravami**

Sull'immobile non risultano trascritti vincoli né formalità pregiudizievoli (salvo servitù di posteggio, servitù di elettrodotto e servitù per l'accesso e l'utilizzo cabina enel)

Scheda Immobile Via Pier Maria Pennacchi n. 1 - Treviso

Conservatoria di Treviso

Bene sito in Comune di Treviso Via Pier Maria Pennacchi n. 1

Provincia di Treviso

Di proprietà di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.



Descrizione

Fabbricato cielo-terra ad uso commerciale costituito da un piano seminterrato e da cinque piani fuori terra, comprensivo di un'area verde esterna che circonda l'edificio e locali tecnici.

Il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni del Comune di Treviso come

segue:

al Catasto Fabbricati:

Sezione Urbana C Foglio 1 particella 128

subalterno 1 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/6, cl 6, consistenza 16 mq, rendita euro 77,68

subalterno 2 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/6, cl 6, consistenza 45 mq, rendita euro 218,46

subalterno 3 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/2, cl 6, consistenza 15 mq, rendita euro 37,96

subalterno 4 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/2, cl 6, consistenza 14 mq, rendita euro 35,43

subalterno 5 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/2, cl 6, consistenza 89 mq, rendita euro 225,23

subalterno 6 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/6, cl 6, consistenza 17 mq, rendita euro 82,53

subalterno 7 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano S1, cat. C/6, cl 6, consistenza 17 mq, rendita euro 82,53

subalterno 8 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano T, cat. A/10, cl 2, vani 6, rendita euro 1239,50

subalterno 9 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano T, cat. A/10, cl 2, vani 5, rendita euro 1032,91

subalterno 10 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano 1, cat. A/10, cl 2, vani 10, rendita euro 2065,83

subalterno 11 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano 2, cat. A/10, cl 2, vani 10, rendita euro 2065,83

subalterno 12 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano 3, cat. A/10, cl 2, vani 10, rendita euro 2065,83

subalterno 13 VIA PIER MARIA PENNACCHI n.1 piano 4, cat. A/10, cl 2, vani 10, rendita euro 2065,83;

Manuale del notaio
gine

al Catasto Terreni:

Foglio.11 particella 128, ente urbano, superficie 1685 mq

**Servitù, vincoli,
gravami**

Sull'immobile non risultano trascritti vincoli né formalità pregiudizievoli (salvo servitù di posteggio, servitù di elettrodotto e servitù per l'accesso e l'utilizzo cabina enel)

Scheda Immobile Viale Teracati n. 23 - Siracusa

Conservatoria di Siracusa

Bene sito in Comune di Siracusa Viale Teracati n. 23

Provincia di Siracusa

Di proprietà di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A



Descrizione

Porzione di fabbricato costituita da una unità immobiliare ad uso ufficio ubicata al primo piano scala B di un edificio di tre piani fuori terra con attività commerciali, uffici ed appartamenti.

Il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati e al Catasto Terreni del Comune di Siracusa come segue:

al Catasto Fabbricati:

Foglio 31 particella 923

subalterno 13 VIALE TERACATI n. 23 piano 1, cat. A/10, classe 1, vani 5,5, rendita euro 1.164,61

al Catasto Terreni:

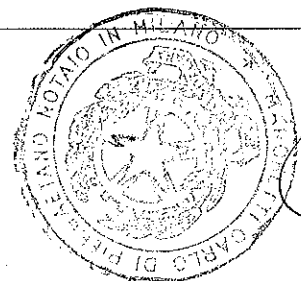
Foglio 31 particella 923, ente urbano, superficie 2572 mq

Servitù,
vincoli,
gravami

Sull'immobile non risultano trascritti vincoli né formalità pregiudizievoli

Amante
giov. mf

Scheda Immobile Via Milano 4/1 - Segrate



Conservatoria di Milano 2

Bene sito in Comune di Segrate Via Milano 4/1

Provincia di Milano

Di proprietà di Liguria Società di Assicurazioni S.p.A.

Descrizione

Porzione di fabbricato che si sviluppa su due piani collegati da scala interna. Al piano terra è presente un ampio locale ad uso mensa, locale cucina e tre bagni. Al piano seminterrato due locali ad uso ristorante, una piccola cucina ed un bagno. La porzione interessata ricade all'interno di un più ampio edificio costituito da sette piani fuori terra a prevalente uso residenziale.

Il tutto attualmente censito al Catasto Fabbricati ed al Catasto Terreni del Comune di Segrate come segue:

al Catasto Fabbricati:

Foglio 27 particella 93

subalterno 723 VIA MILANO n.4/1 piano T-S1, cat. C/1, classe 5, consistenza 200 mq, rendita euro 4162,64 ;

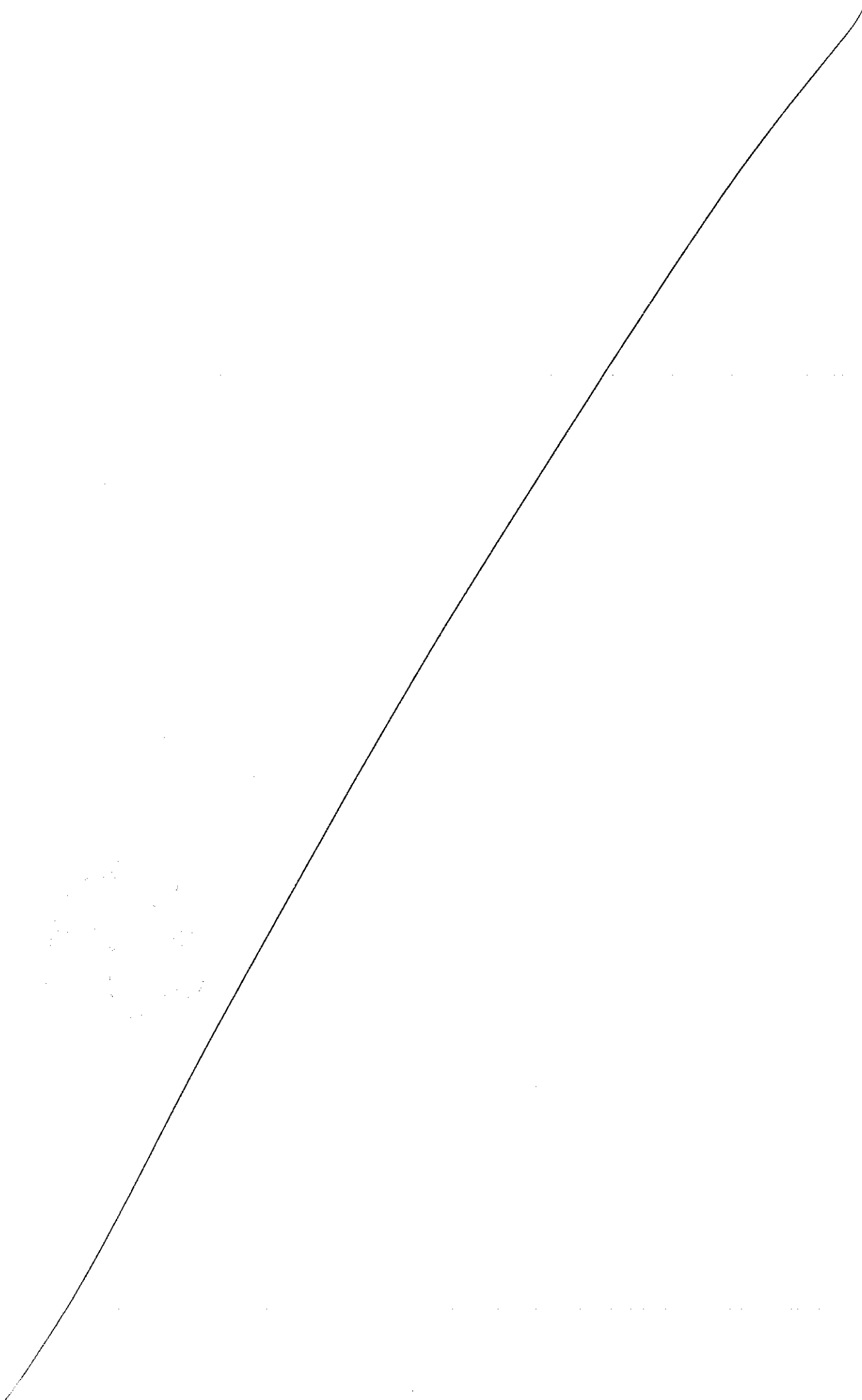
al Catasto Terreni:

Foglio 27 particella 93, ente urbano, superficie 1140 mq

**Servitù,
vincoli,
gravami**

Sull'immobile non risultano trascritti vincoli né formalità pregiudizievoli (salvo servitù di posteggio, servitù di elettrodotto e servitù per l'accesso e l'utilizzo cabina enel)

*Ambedue
Giovanni*



All. "E" al n. 12449 / 6654 di cap.

Partecipazioni detenute da Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. al 31/12/2015

Denominazione	Sede	Codice Fiscale	REA	Capitale sociale (€)	Numero azioni detenute	Valore nominale quota detenuta (€)	Quota % detenuta
Liguria Vita S.p.A.	Via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano	02062090267	MI / 1369656	6.000.000	1.200.000	6.000.000,0	100,00%
Banca Popolare di Vicenza - Società cooperativa per azioni	Via Battaglione Framarin, 18 - Vicenza	00204010243	VI / 1858	CS sociale variabile interamente versato	374	1.402,5	n.d.
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.	Via Marengo, 25 - 10126 Torino	06482460018	TO / 790697	516.000		11.352,0	2,20%
Ufficio Centrale Italiano S.c.a.r.l.	Corso Sempione, 39 - 20145 Milano	01535380156	MI / 436449	527.850		1.577,4	0,30%
UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l.	Via Stalingrado 37 - 40128 Bologna	11353220152	BO / 520587	5.200.000		1.040,0	0,02%



gip rpi

Stella Uff

Un'immagine	TITOLO e codice registrazione	Società titolare	Stato di registrazione	Prima registrazione	Prossima scadenza	Classi internazionali
	LIGURIA ASSICURAZIONI 1883 - TO2007C001683	Liguria	Italia	03/06/2010	22/05/2017	35 36



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

All. "F" al n. 12449/6654 di sep.

Partecipazioni detenute da Liguria Vita S.p.A. al 31/12/2015

Denominazione	Sede	Codice Fiscale	REA	Capitale sociale (€)	Valore nominale quota detenuta (€)	Quota % detenuta
UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l.	Via Stalingrado 37 - 40128 Bologna	11353220152	BO / 520587	5.200.000,0	1.040,0	0,02%



[Handwritten signature]

Renato Del

gine

MARCHI PER FUSIONE nov 2015

UBI antepilina	Titolo e codice registrazione	Società titolare	Stato di registrazione	Prima registrazione	Prossima scadenza	Classi internazionali
	LIGURIA VITA LIGURIA ASSICURAZIONI 1883 - TO2007C001682	Liguria Vita	Italia	03/06/2010	22/05/2017	35 36



Amato del giro pp

LIGURIA

18/11/2015

Allegato sub "G" al n. 12779/6657 di rep.

STATUTO

CAPO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." e con la sigla "UnipolSai S.p.A.".

Nei paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività la denominazione sociale può essere accompagnata dalla espressione della stessa in lingua diversa da quella italiana.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite, modificate o sopprese, sia in Italia sia all'estero, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione consentiti dalla legge.

La Società può inoltre gestire le forme di previdenza complementare di cui alla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, nonché istituire, costituire e gestire fondi pensione aperti e svolgere attività accessorie o funzionali alla gestione dei fondi medesimi.

Essa può compiere le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, di investimento e di disinvestimento, connesse con lo scopo anzidetto.

Può altresì prestare fidejussioni ed altre garanzie sotto qualsiasi forma; assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio; assumerne la rappresentanza o la gestione.

A scopo di investimento e nei limiti stabiliti dalla legge può altresì assumere interessenze e partecipazioni in imprese aventi fini diversi.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge. Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 5 - Gestione sociale

L'attività della Società è divisa in una gestione danni e una gestione vita.

Le operazioni attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione vita.

Le operazioni non attinenti alle assicurazioni e riassicurazioni

sulla vita, alle capitalizzazioni o alle forme pensionistiche complementari (ivi compresi i fondi pensione aperti) appartengono alla gestione danni.

La Società fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, adotta per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Vigilanza assicurativa nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

CAPO II - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 6 - Misura del capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.031.454.951,73 diviso in 2.829.715.441 azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale.

Il capitale è destinato per Euro 1.528.512.257,80 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 502.942.693,93 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva legale è attribuita per Euro 298.637.351,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 100.588.538,79 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

La riserva da sovrapprezzo azioni è attribuita per Euro 147.887.803,65 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 259.368.002,54 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 96.559.196,27 alla sola gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni.

Le riserve per azioni proprie e della controllante sono attribuite per Euro 2.988.860,64 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 199.878,02 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Le altre riserve sono attribuite per Euro 838.889.970,29 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni danni e per Euro 946.661.721,37 alla gestione relativa alle assicurazioni e riassicurazioni vita.

Fra gli elementi del patrimonio netto non sussistono né riserve statutarie né utili e/o perdite portati a nuovo.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai Soci può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni già in circolazione e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale.

Articolo 7 - Azioni

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi

vigenti.

Diversamente le azioni, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

CAPO III - ASSEMBLEE

Articolo 8 - Assemblee degli Azionisti

Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità di tutti gli Azionisti, e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 13 e 24 per la nomina, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Articolo 9 - Convocazione

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni quando ricorrano le condizioni di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano

domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. In tale caso, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai Soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Inoltre, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in sede assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Articolo 10 - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza nell'Assemblea valgono le norme di legge.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età presente. In caso di assenza od

impedimento anche del o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona, anche non Azionista, nominata dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Notaio o dal Segretario. Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, ne verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilisce l'ordine e la durata degli interventi, le modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 12 - Votazioni

Il Presidente dell'Assemblea, garantendo l'espressione del voto palese, determina il sistema delle votazioni nonché il sistema di rilevazione e computo dei voti, fissando, ove lo ritenga opportuno, un termine massimo entro il quale il voto deve essere espresso.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro, stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulterà approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto. Se, nel corso della votazione, si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori deliberazioni.

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a diciannove, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.

Gli Amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di Statuto.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli aventi diritto, contenenti un numero di candidati non inferiore a nove e non superiore a diciannove, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenente al genere meno

rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

In ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche

personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate. Gli Amministratori vengono eletti fra i candidati delle liste che risultano prima e seconda per numero di voti, come di seguito specificato:

- i) dalla lista che risulta prima per numero di voti vengono tratti tutti gli Amministratori da eleggere meno l'Amministratore tratto dalla lista che risulta seconda per numero di voti secondo quanto previsto al successivo punto ii);
- ii) dalla lista che risulta seconda per numero di voti viene tratto il candidato indicato con il primo numero progressivo nella lista medesima, a condizione che tale lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione della lista stessa ed all'ulteriore condizione che tale lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In difetto del verificarsi di tale ultima condizione si terrà conto della lista risultata terza per numero di voti, purché siano rispettate in capo alla stessa entrambe le condizioni suddette, e così via. In difetto del verificarsi di entrambe le condizioni con riferimento a tutte le liste diverse da quella risultata prima per numero di voti, risulteranno eletti tutti i candidati di quest'ultima.

Qualora, inoltre, con l'elezione dei candidati tratti dalle liste con le modalità sopra indicate non sia assicurata una composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista, ferma la necessità di assicurare in ogni caso la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente.

In caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista,

l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quella minima prevista dalle applicabili disposizioni.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Si procederà, inoltre, secondo quanto previsto alla lettera b) che precede qualora il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto senza osservare il procedimento del voto di lista a causa della presentazione di una sola lista o di nessuna lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di Amministratori indipendenti nel numero previsto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero nuovo Consiglio.

Gli Amministratori - in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente - non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del Consiglio

di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età. Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i Dirigenti danno esecuzione.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori Generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.

Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare,

da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, con le formalità previste dalla legge, oltre che a deliberare l'emissione di obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter del Codice Civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori - oltre al Presidente, al o ai Vice Presidenti e agli Amministratori Delegati

- e tra i Dirigenti della Società hanno la rappresentanza della Società, ai sensi del successivo art. 21;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del Socio;

- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Delegato.

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

Gli Amministratori cui sono stati delegati poteri e il Comitato

Esecutivo, ove nominato, riferiscono con periodicità almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

In occasione delle riunioni consiliari - e, comunque, con periodicità almeno trimestrale - gli Amministratori riferiscono altresì al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto, se esistente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Quando particolari circostanze lo richiedano, l'informativa al Collegio Sindacale può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, Direttori Generali, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti. Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministra-tori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per un periodo massimo pari a quello di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione

del loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre attribuire agli Amministratori una partecipazione agli utili.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

CAPO V - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Sindaci

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e tre supplenti. Essi restano in carica per tre esercizi annuali - quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio del terzo esercizio, salve diverse disposizioni di legge - e sono rieleggibili. Le attribuzioni ed i doveri sono quelli stabiliti dalla legge.

Articolo 24 - Nomina e retribuzione

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina la retribuzione. Alla minoranza è consentita la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal presente Statuto.

In particolare per quanto concerne il requisito della professionalità, almeno un Sindaco effettivo e almeno un Sindaco supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito ai sensi di legge, con un'esperienza almeno triennale nell'attività di controllo legale dei conti; i rimanenti Sindaci, se non iscritti nel suddetto registro, devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, tecnico scientifiche ed attuariali relative al credito, alla finanza e all'assicurazione, ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. A tale riguardo si precisa che sono strettamente attinenti a quello assicurativo i settori economici in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo di un'impresa di assicurazione.

La nomina dei Sindaci viene effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste, con le modalità riportate ai commi successivi.

Hanno diritto a presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito

dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Collegio Sindacale.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quelle che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale; di tale termine viene fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Contestualmente ed unitamente a ciascuna lista, coloro che la presentano devono depositare presso la sede legale informazioni ad essi relative, un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate come non presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società - anche successivamente al deposito della lista stessa purché entro il termine previsto dalla disciplina anche regolamentare vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società - la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della

presentazione della lista.

Salvo diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, non possono essere nominati Sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché coloro che eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti di volta in volta, alternativamente, dalla legge o dalla Consob.

Le liste, che recano i nominativi di uno o più candidati, si compongono ognuna di due sezioni: la prima per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, la seconda per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risultano eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della prima sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della prima sezione della lista che risulta seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risultano eletti Sindaci supplenti i primi due candidati della seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della seconda sezione della lista che risulta seconda per numero di voti di cui sopra. Nel caso di parità di voti fra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio Sindacale, le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono includere, ai primi due posti della o delle sezioni ove sono indicati almeno due candidati, soggetti di genere diverso.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo eletto nella lista che risulta seconda per numero di voti.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tale carica indicati nella lista stessa o, nel caso di nessuna lista, quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi nell'Assemblea stessa e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In tale ipotesi, l'Assemblea provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In difetto, in caso di cessazione del Sindaco di minoranza, subentra il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui

apparteneva quello cessato o, in subordine ancora, il primo candidato della lista risultata terza per numero di voti. Resta fermo che la sostituzione dovrà garantire il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. La presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al Sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;

- qualora, invece, occorra sostituire il Sindaco eletto nella lista di minoranza, l'Assemblea provvede con voto a maggioranza relativa, scegliendo il sostituto fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, ovvero - in difetto - nella lista risultata terza per numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei Sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998 avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei Soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

CAPO VI - BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio annuale.

Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione delle quote assegnate alle riserve ordinarie nelle misure stabilite dalla legge, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Articolo 28 - Acconti sul dividendo

Il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Competenza territoriale

La Società è sottoposta alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria e di Giustizia Amministrativa di Bologna.

Articolo 30 - Domicilio degli Azionisti

Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli Azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 31 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, si provvede per la sua liquidazione nei modi stabiliti dalla legge.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati, a norma di legge, dall'Assemblea degli Azionisti che ne determina poteri e compensi.

Articolo 32 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alla legge.

Articolo 33 - Clausola transitoria

Le disposizioni degli artt. 13 e 24 finalizzate a garantire il

rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo al 12 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno ad un quinto degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti e, per i successivi due mandati, almeno un terzo degli Amministratori e dei Sindaci effettivi eletti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore qualora dal riparto non risulti un numero intero).

F.to Alessandro Nardi

F.to Giorgio Marchegiani

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in
termine utile per il Registro Imprese di Bologna

Firmato Carlo Marchetti

Nel mio studio, 25 gennaio 2016

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

